



Deliberazione n. 897

Adottata dal Commissario Straordinario in data 03.08.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'ARNAS - G. BROTZU E LA FONDAZIONE LEONARDO PER TIROCINIO SANITARIO - CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO. VALIDITA' 01.08.2021 - 31.08.2021-

PDEL/2021/983

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 03.08.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

- PREMESSO** che questa Azienda, con nota prot. PG/2021/12988 del 15.07.2021 ha ricevuto la richiesta di stipula di una convenzione per attività di tirocinio formativo destinato agli iscritti al corso per operatore socio sanitario.
- PREMESSO** altresì che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica ha espresso parere favorevole in merito.
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (All. 1)
- RITENUTO** pertanto di dover stipulare la convenzione in oggetto.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

1. Di stipulare la convenzione con la Fondazione Leonardo per tirocinio formativo destinato agli iscritti al corso per operatore socio sanitario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (All. 1.)

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medica del P.O. San Michele alla SSD Formazione e al Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

Il Dir. S.C. Com e R.E. R. Manutza

Coll. Amm.vo Flavio Iannucci

Coll. Amm. Vo Anna M. Cocco

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU E LA FONDAZIONE LEONARDO – CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO PER TIROCINIO SANITARIO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (CORSO DA 250 ORE).

Tra

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS "G. Brotzu" di seguito denominata Azienda, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Commissario Straordinario, **Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante**

E

Ls Fondazione Leonardo – Centro Professionale Europeo, di seguito denominata Soggetto Promotore, P. IVA 01972320921 con sede in Via Dante 254 Cagliari, nella persona del **Rappresentante Legale, Dott.ssa Antonia Angela Fortuna**

Premesso

- Che l'ARNAS G. Brotzu di Cagliari con deliberazione AOBROTZU n. 478 del. 16.03.2016 ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016.
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione.
- Che per questo è necessario che a questa Azienda venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo, di seguito denominato Soggetto Promotore.
- Che lo stesso Soggetto Promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione.
- Che l'Azienda debba verificare la capienza dei tirocinanti, secondo quanto previsto nel suddetto Regolamento.
- Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio - Tirocinio Sanitario per Operatore Socio Sanitario (Corso da 250 ore individuali)

Art. 2 Impegni delle parti

Il tirocinio curriculare avrà la durata di 250 ore.

- Preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dal Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dall'Azienda, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Aziendale per l'attuazione dei tirocini formativi – Revisione 01 di cui alla deliberazione n. 1010 del 08/06/2016.
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto, dal Soggetto promotore, un progetto formativo e di orientamento che sarà inviato successivamente alla SSD Formazione dell'ARNAS G. Brotzu, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Dell'autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, manlevando da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna

ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131 ed è soggetto ad imposta di bollo a totale carico della Fondazione Leonardo, secondo quanto previsto dal DPR n. 642 del 1972 e le stesse si intendono a totale carico del contraente, richiedente la convenzione.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha validità da 01/08/2021 al 31/08/2021.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del DPR 445/2000. del D. Lgs. 82 2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

ARNAS G. Brotzu
Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Fondazione Leonardo
Centro Professionale Europeo
Dott.ssa A. Angela Fortuna